

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1600)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1966*

*(V. Stampato n. 2830)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(DELLE FAVE)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(REALE)**

**col Ministro del Bilancio**

**(PIERACCINI)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 marzo 1966*

**Nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 le misure degli assegni familiari dei giornalisti professionisti, aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali, indicate nella tabella C) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965,

n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:

- per ciascun figlio lire 6.500 mensili;
- per il coniuge lire 4.654 mensili;
- per ciascun ascendente lire 2.678 mensili.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari ai giornalisti professionisti prevista dalla tabella C) di cui al precedente articolo 1, è elevata al 15,60 per cento.

Per il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1966 è dovuta una addizionale, al contributo predetto, dell'1 per cento allo scopo di ripianare il disavanzo prodotto nella gestione degli assegni familiari dei giornalisti negli esercizi passati.